



PROVINCIA DI CHIETI

Prot. n. **5818**
Chieti, li **23 MAR. 2018**

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
Ortona
San Vito Chietino

Alla Società Autostrade per l'Italia
Direzione 7° Tronco - Pescara
autostradeperlitaliad7pescara@pec.autostrade.it

Alla Questura di CHIETI

Al Comando Gruppo C.C. di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Alla Regione Abruzzo, Settore Trasporti PESCARA

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.


Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. dal km.4+695 (bivio con S.P. 74) al km.9+373 (bivio con S.P.63) della S.P. n.70 "San Vito - Villa San Leonardo", nei territori dei Comuni di Ortona e San Vito Chietino, a far data dalla presente ordinanza e fino a nuova disposizione

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **544** del **23 MAR. 2018** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)





PROVINCIA
DI CHIETI

ORDINANZA n. 544 del 23 MAR. 2018

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. dal km.4+695 (bivio con S.P. 74) al km.9+373 (bivio con S.P.63) della S.P. n.70 "San Vito – Villa San Leonardo", nei territori dei Comuni di Ortona e San Vito Chietino, a far data dalla presente ordinanza e fino a nuova disposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

PREMESSO che, in occasione di intense e persistenti precipitazioni atmosferiche verificatisi di recente, al km.5+750 della S.P. n.70 "San Vito – Villa San Leonardo" si è verificata una frana, che ha coinvolto il corpo stradale (scarpata di valle, banchina e parte del piano viabile).

che a seguito di quanto sopra è stato necessario installare la dovuta segnaletica del caso, oltre che emettere la necessaria ordinanza n. 539 del 16.03.2018 di regolamentazione della circolazione stradale, per istituzione di senso unico alternato con limite di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso.

che il perdurare delle condizioni atmosferiche avverse ha, successivamente, comportato un peggioramento dello stato dei luoghi, con vistoso aumento del fronte di frana con ulteriore interessamento della carreggiata stradale.

CONSIDERATO che tale peggioramento, su detto tratto di strada, comporta pericolo per il transito dei veicoli aventi massa a pieno carico superiore 3,5 t.

VISTO l'articolo 5 comma 3 e l'articolo 6 commi 4 e 5 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di esecuzione;


VISTI gli articoli dal 30 al 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.;

VISTO il D.M. 10.07.2002 relativo alla segnaletica di cantiere;

ORDINA

Il Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. dal km.4+695 (bivio con S.P. 74) al km.9+373 (bivio con S.P.63) della S.P. n.70 "San Vito – Villa San Leonardo", nei territori dei Comuni di Ortona e San Vito Chietino, a far data dalla presente ordinanza e fino a nuova disposizione.

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi segnali stradali.





PROVINCIA DI CHIETI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)



OPERE PUBBLICHE - GRANDI OPERE - SICUREZZA STRADALE

